



Centro Servizi Opere Educative
Mons. Lorenzo Dalponte
Via Zambra, 11 | 38121 TRENTO
C.F. e P.IVA 02256910221
tel. 0461 407011 | info@csoe.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il 22 maggio 2023 alle ore 15.00 in seconda convocazione essendo andata deserta la convocazione del 21 maggio 2023 alle ore 08.00 in prima convocazione, presso la sede legale dell'Associazione Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte Via Zambra 11 a Trento si è svolta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della precedente riunione.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2022.
4. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2023.
5. Accettazione domande di nuovi soci.
6. Approvazione modifiche statutarie previste per l'iscrizione al RUNTS come ETS.
7. Approvazione regolamento Dlgs. 231/2001.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Stefanini Paolo in qualità di Presidente

Maria Stefanini socia

Boniciolli Lorenzo in qualità di Organo di Controllo

Risultano assenti giustificati Elisse informatica, Trentino Sistemi e Vettore Rinascimento. Sono presenti con delega Giovanni Gabirasio e Benedetto Marchese.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di Soci richiesto dallo Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione.

Omissis.

2. Comunicazioni del Presidente.

Omissis.

3. Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2022.

Omissis.

4. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2023

Omissis.

5. Accettazione domande di nuovi soci

Omissis.

6. Approvazione modifiche statutarie previste per l'iscrizione al RUNTS come

ETS. Il Presidente informa che lo Statuto approvato nella precedente assemblea prevedeva l'adeguamento dello statuto originale alle nuove norme previste dal codice del Codice del Terzo settore. Codice che è entrato in vigore presso la Provincia di Trento entro il 31.12.2022 prevedendo un trimestre di adeguamento per tutti gli enti che fanno domanda. Il Centro Servizi dovendo iscriversi al RUNTS per mantenere gli accreditamenti in essere con la Provincia di Trento (gestione buoni di servizio, gestione servizi Tagesmutter e accreditamento Enti Formatori) si trova costretta a modificare il repertorio in cui essere inserita dall'attuale APS a quello di ETS. La ragione di ulteriore modifica deriva dai limiti previsti dal Codice dei Terzo Settore nel rapporto tra occupati e associati nelle APS. Il Presidente ha verificato che l'iscrizione come ETS non modifica nessuna condizione per gli accreditamenti sopra ricordati ma prevede solo adempimenti amministrativi burocratici diversi. Il primo riguarda il deposito del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate. Il secondo riguarda la previsione di un organo di controllo invece che di revisione amministrativa. Il

terzo riguarda l'iscrizione alla camera di commercio sezione imprese e non solo al repertorio REA. Il Presidente dopo aver introdotto le motivazioni delle diverse modifiche suggerite e discusse con l'ufficio RUNTS della Provincia Autonoma di Trento riepiloga tali modifiche: nel Titolo viene inserita la sigla ETS; all'art. 1 comma 1 deve essere inserita analogia specifica; all'art. 4 punto 11 viene modificata la composizione degli associati e dei lavoratori così come previsto nel Testo Unico del Terzo Settore. All'art. 5 viene abrogata l'ultima riga. All'art. 10 e all'Art. 11 viene inserito l'Organo di Controllo in sostituzione dell'Organo di Revisione. All'Art. 12 viene modificato la percentuale necessario all'approvazione nelle assemblee straordinarie. L'Art. 15 viene ribadito che l'Organo di Controllo viene rinominato ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore rispetto al precedente Organo di Revisione. All'art. 18 viene modificata in base alle indicazioni previste dal Ministro competente in ordine alla devoluzione dei patrimoni restanti per gli enti iscritti al RUNTS e all'Art. 19 viene inserita la normativa del Codice del Terzo Settore come normativa di riferimento alle clausole di rinvio. Dopo la specifica motivazione delle diverse modifiche necessarie all'iscrizione nel RUNTS, l'Assemblea approva tutte le modifiche come indicate dal Presidente.

7. Approvazione regolamento Dlgs. 231/2001

Omissis.

8. Varie ed eventuali.

Omissis.

Il segretario

Maria Stefanini

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE

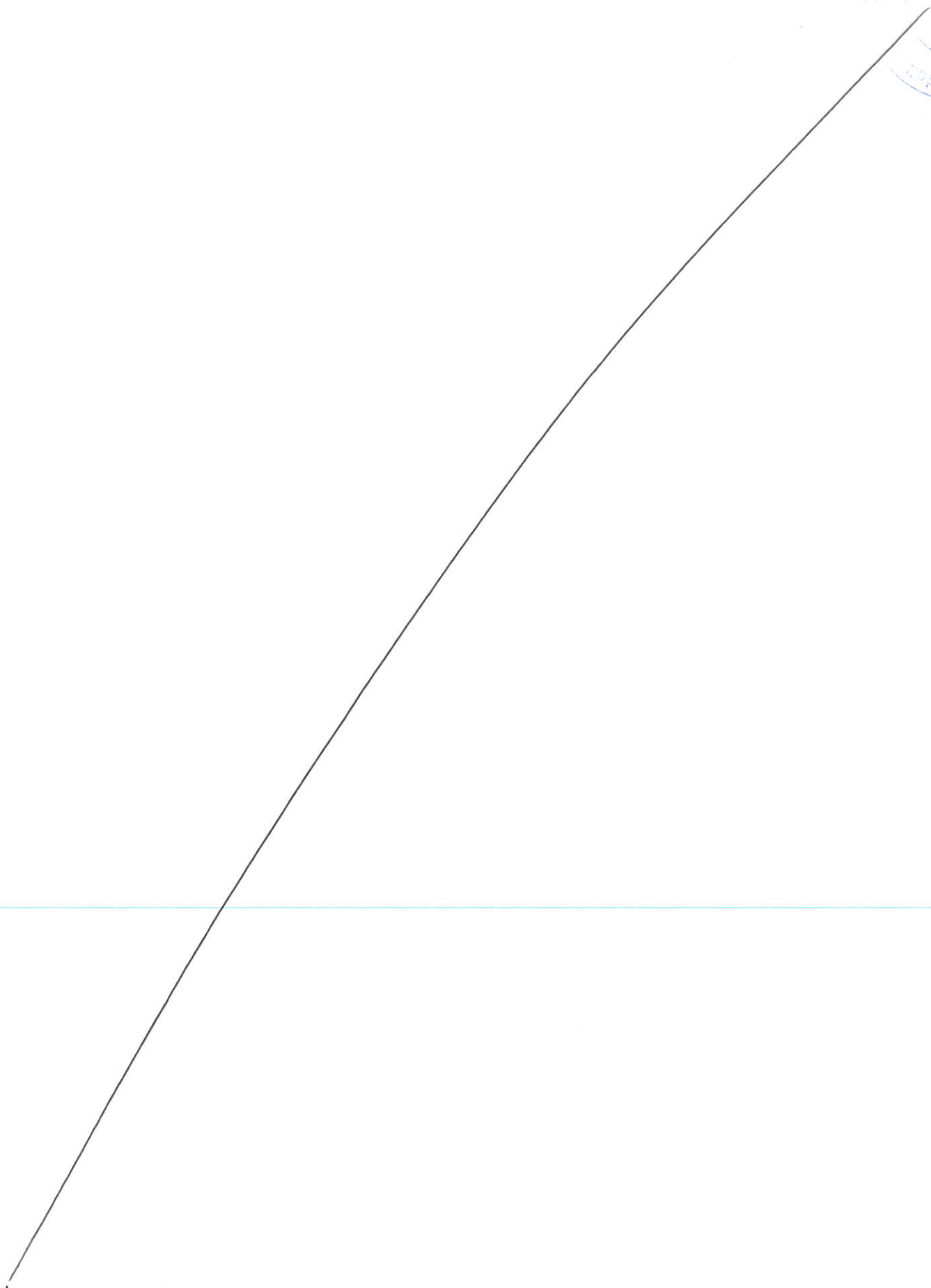
Il Presidente

Paolo Stefanini

[Signature]

REG	
IPOT	1550 200.00
VOL	/
BOLLO	
DIR.	
TOTALE	200.00
23.05.2023	
SPARKASSE	
31 MAG. 2023	
1086	
3	
IL FUNZIONARIO	
C. Stefanini	

20-06
Laden



Statuto

"Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte E.T.S."

Art. 1. – Denominazione, non lucratività dello scopo e durata

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte E.T.S." (di seguito: "Associazione").

L'Associazione è apartitica e apolitica e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2. – Sede

L'Associazione ha la sede legale in Via Zambra, 11 a Trento.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dello Statuto.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione, in linea di continuità e in collegamento ideale con le finalità perseguite dalla Fondazione mons. Lorenzo Dalponte, si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e in particolare perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con:

promozione culturale e sociale dell'uomo in ogni formazione sociale;

promuovere l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e professionale della persona;

favorire l'attuarsi di iniziative di educazione e formazione che esprimano compiutamente la risposta sia ai bisogni primari della persona sia alle sue necessità educative e culturali;

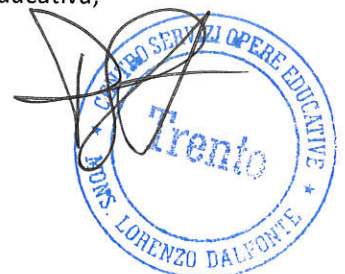
realizzazione di ogni iniziativa di interesse Sociale;

favorire la crescita della dignità dell'uomo, della famiglia, della scuola in tutti i suoi gradi, della cultura, dell'impresa e del lavoro.

Art. 4 – Oggetto Sociale

Per il perseguimento della finalità di cui all'art.3, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (articolo 5 D. Lgs. 117/2017) di seguito riportate:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. g) formazione universitaria e post-universitaria;



5. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente elenco;
6. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
9. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
10. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
11. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'Associazione può inoltre gestire strutture di carattere socio-educativo e formativo, di assistenza, di attività lavorativa e professionale, anche istituendo e gestendo, direttamente o indirettamente, scuole di ogni ordine e grado, istituti post-laurea e scuole di specializzazione e programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale in Italia e all'estero. In ogni caso, le attività connesse non potranno in alcun modo comportare la distribuzione di utili o avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, a favore dei soci o di coloro che la sovvenzionano.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti in qualsiasi forma dalle attività dell'Associazione, dovranno essere impiegati, per finanziare le stesse attività istituzionali, oppure potranno essere destinati a costituire riserve vincolate agli anzidetti fini.

Le modalità di destinazione delle rendite e di ogni altra attività conseguita nell'esercizio dell'Associazione, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale di tutte le attività prestate in forma volontaria e non, può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di recuperare risorse finanziarie volte solo ed esclusivamente al raggiungimento delle finalità sociali, effettuare attività economiche e commerciali, accessorie e non, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, è, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 5. – Adesione e categorie dei soci

L'Associazione è aperta all'adesione di quanti, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.



I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sovventori.

Sono soci fondatori le persone fisiche che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione i quali avranno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Sono soci sovventori le persone fisiche, gli enti o le istituzioni che intendono contribuire in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'Associazione.

I soci sostenitori hanno l'obbligo del pagamento delle quote associative annuali.

Art. 6. – Quote associative La quota associativa è annuale.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7. – Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è deliberata, dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Contro il rifiuto di ammissione, che deve essere motivato, è ammesso appello alla prima Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8. – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno il diritto di:

intervenire attivamente alle assemblee sociali;

partecipare dell'elettorato attivo e passivo;

partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per ritardo nei pagamenti della quota associativa per più di un anno;

c) per esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, a seguito di azioni ritenute disonorevoli, sia all'interno che all'esterno, dell'Associazione ovvero quando, a causa della loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione o contro la delibera di esclusione è ammesso appello alla prima Assemblea ordinaria dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10. – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea dei soci;



il Consiglio direttivo;

il Presidente;

l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva il regolamento interno.

delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; Ciascuno socio ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo un altro socio, dal quale riceve apposita delega scritta.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea e contestualmente inviata ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. La convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Delle delibere assembleari è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.





L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti:

approvazione e modificazione dello statuto sociale;

scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria sarà considerata validamente costituita anche un'ora dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno 1/5 dei soci aventi diritto.

Art. 13. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio, al proprio interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente, nonché attribuisce specifiche deleghe e/o funzioni agli altri componenti.

Spetta al Consiglio: deliberare sulla domanda di ammissione dei nuovi soci; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci; fissare e convocare le assemblee dei soci; elaborare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; adottare i provvedimenti di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 9 dello Statuto; attuare le finalità previste dallo statuto e dare attuazione alle decisioni dell'assemblea dei soci; deliberare circa l'eventuale definizione di contratti di lavoro e il conseguente regime dei collaboratori/dipendenti. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto dirimente del Presidente. Di ogni riunioni deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario verbalizzante.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carico fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In ragione dello specifico mandato svolto a favore dell'Associazione, ai membri del Consiglio direttivo potranno essere riconosciuti rimborsi delle spese sostenute e documentate secondo quanto previsto dall'Art. 4.

Art. 14. – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Egli dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.



Art. 15. – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 del codice del terzo settore svolge funzione di verifica e controllo amministrativo-finanziario.

Esso è eletto dall'Assemblea tra persone di comprovata competenza e professionalità ed almeno uno sarà scelto tra soggetti particolarmente qualificati iscritto al registro dei Revisori Legali, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze i vari settori professionali di competenza.

L'Organo di Controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un Presidente qualora sia composto da più componenti.

L'Organo di Controllo controlla anche l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 16. – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- beni, immobili e mobili;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o Istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini Statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi di carattere commerciale derivanti da contributi e/o convenzioni con enti pubblici e privati;
- ogni altro tipo di entrate compatibile con le finalità sociali dell'Ente;

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17. – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.



I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i soci insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso.

A tutti i soci è permessa la consultazione dei libri sociali previa richiesta ad un membro dell'Organo Direttivo

Art. 18. - Scioglimento – Devoluzione Patrimonio restante.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con la presenza in seconda convocazione dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

I deliberati dell'Assemblea Straordinaria dovranno risultare da relativo verbale di assemblea dei soci, sottoscritto dai membri Consiglio Direttivo e da tutti i soci presenti all'assemblea

Art. 19 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e al Codice del Terzo Settore e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



